(N. 250)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 4 dicembre 1953 (V. *Stampato N.* **191**)

d'iniziativa dei Deputati ROBERTI, LUCIFERO, DI BELLA, LATANZA

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA IL 10 DICEMBRE 1953

Norme integrative e modificative della legge 29 aprile 1953, n. 430, concernente la soppressione del Ministero dell'Africa italiana.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

Il termine per le presentazione delle domande di cessazione dal servizio previsto dall'articolo 7, primo e secondo comma, della legge 29 aprile 1953, n. 430, è fissato al 31 gennaio 1954.

Art. 2.

Il termine per l'emanazione delle norme delegate di cui all'articolo 18 della legge 29 aprile 1953, n. 430, è prorogato al 31 marzo 1954.

Sono egualmente prorogati al 31 marzo 1954 i termini di cui all'articolo 4, secondo comma, ed all'articolo 20 della legge stessa.

Le norme delegate di cui al primo comma potranno essere emanate con più separati provvedimenti.

Art. 3.

A tutti gli effetti della legge 29 aprile 1953, n. 430, i trattamenti previsti per il personale destinato a prestare temporaneo servizio presso Amministrazioni dello Stato in conformità della legge 16 settembre 1940, n. 1450, e del decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 839, si intendono applicabili anche alle unità di personale che, al 1° luglio 1953, si trovavano in posizioni di stato non implicanti interruzione del rapporto di impegno.

L'ultimo comma dell'articolo 15 della legge 29 aprile 1953, n. 430, non è, in conseguenza, applicabile al personale che, alla data indicata, si trovava in tale posizione e nei cui confronti valgono le norme del terzo comma dell'articolo 12 della predetta legge.

Art. 4.

L'articolo 10 della legge 29 aprile 1953, n. 430, è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 7 e 8 sono applicabili al personale già dipendente dal soppresso Ministero dell'Africa italiana il quale, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia ottenuto, ai sensi del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)

della legge 5 giugno 1951, n. 376, la nomina nei ruoli speciali transitori o nei corrispondenti ruoli organici di Amministrazione dello Stato diverse dal predetto Ministero, comprese quelle con ordinamento autonomo.

Per il personale che abbia chiesto l'inquadramento nei ruoli speciali transitori o nei corrispondenti ruoli organici del soppresso Ministero dell'Africa italiana o di altre Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, e che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbia ancora ottenuto decisione sulla domanda, la cessazione dal servizio da richiedersi nel termine di cui all'articolo 7, ove ne sia fatta espressa richiesta, sarà disposta soltanto ad avvenuta nomina in ruolo, con la decorrenza stabilita dall'ultimo comma del predetto articolo 7.

Ugualmente sarà provveduto per il personale a contratto speciale a tempo indeterminato che, ai sensi del successivo articolo 15, dovesse presentare domanda di collocamento nei ruoli speciali transitori o nei corrispondenti ruoli organici posteriormente all'entrata in vigore della presente legge e per il personale sanitario di cui al successivo articolo 18, quinto comma, lettera *a*).

Nel caso di rifiuto del collocamento nei ruoli speciali transitori o nei corrispondenti ruoli organici, al personale interessato è concesso, ove occorra, un nuovo termine di un mese, decorrente dalla data della comunicazione scritta del rifiuto stesso, per presentare domanda di cessazione dal servizio.

Nei confronti di questo personale, le competenze spettanti per la cessazione dal servizio saranno liquidate in ogni caso sulla base del trattamento goduto al 31 gennaio 1954 ».

Art. 5.

Il primo comma dell'articolo 13 della legge 29 aprile 1953, n. 430, è sostituito dal seguente:

« Il personale, compreso quello sanitario, assunto dal soppresso Ministero dell'Africa italiana a contratto tipo, a norma del decreto ministeriale 30 aprile 1929, n. 129, e successive modificazioni, può conservare il trattamento giuridico ed economico di cui allo stesso decreto ministeriale 30 aprile 1929, n. 129, ed alle successive modificazioni, a condizione che ne faccia domanda entro il 31 gennaio 1954, rinunciando espressamente ad ogni altra sistemazione per esso prevista dalle disposizioni in vigore e dalla presente legge ».

Art. 6.

Nel comma quarto dell'articolo 15 della legge 29 aprile 1953, n. 430, *le parole*: « Nei confronti del personale stesso sono computati come servizio utile ed ininterrotto ai fini degli aumenti periodici e del trattamento di quiescenza previsti per il personale non di ruolo... » *sono sostituite con le seguenti*: « Nei confronti del personale stesso sono considerati come servizio utile ed ininterrotto prestato alle dipendenze dell'Amministrazione statale ... ».

Fra il quarto ed il quinto comma dello stesso articolo 15 sono inseriti i seguenti nuovi commi:

« Il personale di cui al primo comma ha titolo all'applicazione delle norme sulla istituzione dei ruoli speciali transitori per la sistemazione del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato, di cui al decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, ed alla legge 5 giugno 1951, n. 376, e successive norme interpretative e modificative, ancorchè alle date previste dal combinato disposto dei commi primo, secondo e terzo dell'articolo 1 della citata legge non si trovasse in effettivo servizio perchè non ancora riutilizzato.

« Gli impiegati che siano venuti a trovarsi nella condizione di cui all'ultima parte del precedente comma potranno presentare la domanda prevista dall'articolo 1, ultimo comma, della legge 5 giugno 1951, n. 376, entro il 31 gennaio 1954, all'Amministrazione presso la quale prestano servizio alla data della domanda stessa, ai fini del collocamento nei rispettivi ruoli speciali transitori o nei corrispondenti ruoli organici, salve rimanendo le eccezioni stabilite dall'articolo 2, comma primo, del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e dell'articolo 13, comma terzo, ultima parte, della legge 5 giugno 1951, n. 376.

« Le singole Amministrazioni competenti provvederanno d'ufficio, ove occorra, a nuova

valutazione delle posizioni degli impiegati già inquadrati nei ruoli speciali transitori o nei corrispondenti ruoli organici per il loro adeguamento, a tutti gli effetti, alle disposizioni del presente articolo ».

Art. 7.

Il terzo comma dell'articolo 16 della legge 29 aprile 1953, n. 430, è sostituito dal seguente:

« Nei detti concorsi, anche se già banditi all'entrata in vigore della presente legge, oltre i vincitori saranno promossi, occorrendo anche in soprannumero, i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a quella prevista dal secondo comma dell'articolo 42 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, che abbiano maturato un'anzianità di ruolo di almeno undici anni ».

Art. 8.

Il primo comma dell'articolo 17 della legge 29 aprile 1953, n. 430, è sostituito dal seguente:

« Nel periodo di tempo previsto dall'articolo 6 della presente legge, le vacanze che si verificheranno, per effetto delle cessazioni dal servizio previste dal precedente articolo 7, nei ruoli del soppresso Ministero dell'Africa italiana potranno essere utilizzate per promozioni nei gradi non superiori al V, interamente, per una aliquota non superiore al 50 per cento delle vacanze stesse; per la metà, per l'aliquota eccedente tale percentuale. Le frazioni di unità saranno calcolate per l'intero ».

Art. 9.

L'assegnazione del personale, di cui al primo ed al secondo comma dell'articolo 18 della legge 29 aprile 1953, n. 430, alle singole Amministrazioni, e, nell'ambito di ciascuna Amministrazione, ai rispettivi ruoli di pari gruppo, sarà effettuata, di massima, tenendo conto delle funzioni e mansioni istituzionalmente inerenti ai ruoli di provenienza dei singoli funzionari ed impiegati e della attitudine di essi, per preparazione specifica e attribuzioni di fatto esercitate, rispetto alle specifiche funzioni proprie delle Amministrazioni di destinazione ed alle funzioni e mansioni proprie dei rispettivi ruoli. Per il personale comandato, tuttavia, sarà tenuto anche e prevalente conto della ripartizione in atto dei singoli funzionari ed impiegati fra i vari organi ed istituti dello Stato e delle funzioni e mansioni ivi da essi esercitate, nonchè dell'attitudine dimostrata rispetto a tali funzioni e mansioni.

Art. 10.

Il personale a contratto tipo ed a contratto speciale a tempo indeterminato di quarta categoria del soppresso Ministero dell'Africa italiana, il quale, ininterrottamente dal 1° maggio 1948, abbia lodevolmente disimpegnato le mansioni di tecnico specializzato o di addetto ai servizi di copia o, comunque, mansioni d'ordine o tecniche proprie dei ruoli di gruppo *C*, può essere collocato, ai sensi ed agli effetti del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, della legge 5 giugno 1951, n. 376, e successive norme interpretative e modificative, nei ruoli speciali transitori o corrispondenti ruoli organici di gruppo *C*, ancorchè non sia in possesso del prescritto titolo di studio.

Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche al personale in esso considerato il quale, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia già ottenuto il collocamento nei ruoli speciali transitori o nei corrispondenti ruoli organici, e con effetto dalla data di tale collocamento.

Per il personale che sia stato comandato presso altre Amministrazioni dello Stato, la valutazione del servizio è effettuata, agli effetti di cui ai precedenti commi, dai prescritti organi dell'Amministrazione competente, in base agli atti ed alle informazioni esistenti nei fascicoli personali e ad appositi rapporti compilati dal capo dell'ufficio per gli affari del soppresso Ministero dell'Africa italiana, per i periodi di servizio prestati presso i cessati Governi dell'Africa Orientale Italiana e della Libia ed i predetti Ministero ed ufficio, e dai competenti capi di ufficio, per i periodi di servizio prestati presso altre Amministrazioni dello Stato.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI